

Spett.le **REGIONE ABRUZZO**

c.a Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali Servizio Valutazioni
Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it


Distretto ARTA di Chieti

E.p.c

Oggetto. Comunicazione prot. 006985/18 del 19/02/2018. Pratica codice n. 17/0262714. DITTA Di Nizio Eugenio s.r.l. Richiesta integrazioni per cds del 15/3/2018.

Con riferimento alla nota richiamata in oggetto, con cui il Responsabile del Procedimento ha indetto la C.d.S. per il 15/3/2018 nell'ambito del procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, esaminata la documentazione pubblicata sul sito <http://sra.regione.abruzzo.it>, si allega alla presente la relazione tecnica, elaborata congiuntamente con il Distretto Arta di Chieti, contenente le richieste di integrazioni, necessarie ai fini dell'espressione delle valutazioni di competenza.

Cordiali saluti

Il Direttore dell'Area Tecnica
Dott.ssa  Luciana Di Croce

Richiesta integrazioni per la Conferenza dei Servizi convocata con nota prot. 0048814/18 del 19/02/2018.

Pratica codice 17/0262714.

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del D.lgs. 152/2006) per la realizzazione di un impianto per il trattamento di rifiuti sanitari a rischio infettivo mediante sterilizzazione, con adiacente deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Ditta DI NIZIO EUGENIO S.r.l Atessa (CH)

Premessa

La presente relazione tecnica ha per oggetto la documentazione pubblicata sul sito <http://sra.regione.abruzzo.it> nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 relativo al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale alla ditta DI NIZIO per la costruzione e l'esercizio di un impianto per il trattamento di PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.

Con nota prot. 31761 del 13/11/2017 la scrivente ha evidenziato l'incompletezza della documentazione prodotta dall'azienda con riferimento ai seguenti aspetti:

Il Quadro Riassuntivo delle Emissioni in atmosfera, che deve costituire allegato a sé stante dell'Elaborato Tecnico Descrittivo presente nella modulistica per l'istanza di AIA, non comprende le emissioni generate dall'impianto di lavaggio e sanificazione dei contenitori di raccolta riutilizzabili, né le emissioni generate dall'impianto di sterilizzazione.

Considerata la presenza nella medesima zona di altri impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti, che svolgono attività analoghe a quello proposto, si ritiene necessario inoltre che l'azienda valuti l'effetto cumulo sulla qualità dell'aria delle emissioni generate dall'impianto proposto.

In ultimo, visto che fra le attività indicate nell'elenco dei CER in allegato 1 sui rifiuti per i quali l'azienda indica di effettuare attività di mero stoccaggio sono invece comprese anche le attività R12, D13, D14, si ritiene necessario che l'azienda produca una relazione dettagliata delle operazioni che chiede di effettuare sui rifiuti avviati a stoccaggio, indicando altresì i CER dei rifiuti eventualmente prodotti da tali operazioni.

L'azienda ha risposto con il documento denominato R9 –DIR, nel quale ha ritenuto di non dover inserire le emissioni generate dalla fase di lavaggio e sanificazione dei contenitori né di calcolare l'effetto cumulo sulla qualità dell'aria in quanto "non sono ipotizzabili effetti cumulativi".

Descrizione dell'intervento

La ditta intende realizzare, su un'area a destinazione industriale/artigianale ricadente nel territorio comunale di Atessa (CH), un impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari a rischio infettivo con produzione di CSS/CDR con annesso stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi e provenienti prevalentemente da servizi di micro-raccolta.

Le attività di cui all'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/06 richieste dall'azienda sono le seguenti:

5.1. Lettera b) Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: - trattamento chimico-fisico

5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti

L'azienda descrive le seguenti attività che saranno svolte:

- a) Linea di trattamento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo mediante sterilizzazione,
- b) Impianto di lavaggio e sanificazione dei contenitori/bidoni di raccolta riutilizzabili;
- c) Stoccaggio (R13, D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi in aree distinte e definite.

L'azienda chiede di effettuare, sui rifiuti detenuti in regime di stoccaggio, alcune operazioni preliminari precedenti al recupero (R12, D13, D14), inclusa la possibilità di effettuare l'operazione R3 limitatamente ai rifiuti ricompresi nella categoria "Carta e cartone".

L'azienda dichiara di essere attualmente in possesso di certificazione ISO 14001.

STERILIZZAZIONE DEI Rifiuti CER 180103*-180202*

La ditta chiede di eseguire l'attività di sterilizzazione sui rifiuti ospedalieri a rischio infettivo aventi CER 180103* e 180202*, con caratteristica di pericolo H9 (infettivo). Dal trattamento dei rifiuti la ditta dichiara che si originano altri 2 rifiuti:

191210 CSS

191211* (liquido di torchiatura)

L'azienda chiarisce che "i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono conferiti utilizzando apposito imballaggio a perdere, flessibile o rigido, contenuto in un secondo imballaggio rigido esterno, riutilizzabile previo idoneo lavaggio e disinfezione ad ogni ciclo d'uso; pertanto, dal conferimento del materiale in ingresso si generano due flussi distinti: l'uno costituito dai rifiuti veri e propri, destinati a sterilizzazione nella linea di trattamento e sottoposti all'operazione D9, per la produzione di CDR/CSS, e l'altro riguardante i soli contenitori esterni riutilizzabili (genericamente contenitori in polietilene rigido) che saranno avviati alla linea di lavaggio ed igienizzazione e, mediante tale operazione (R3), resi riutilizzabili per lo stesso scopo (ed a tal punto non più considerati rifiuto)."

Impianto lavabidoni

L'impianto di cui al punto b) dedicato alle operazioni di lavaggio ed igienizzazione dei contenitori di raccolta provenienti dalla sezione di trattamento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo si compone essenzialmente delle seguenti fasi:

- CARICO
- PRELAVAGGIO (con produzione del CER 191212 dalla pulizia del filtro utilizzato per l'acqua di lavaggio)
- LAVAGGIO MONO SOLUZIONE MAX 50°C (con detergente e rifiuto prodotto dalla pulizia del filtro CER 191212))
- PRERISCIACQUO IN RICIRCOLO TIEPIDO
- RISCIACQUO FINALE E SANIFICAZIONE A 35°C (con ipoclorito di sodio)
- ASCIUGATURA AD ARIA CALDA

Potenzialità dell'impianto

Dati sulla produzione				
Attività	Tipo di prodotto	Unità di misura	Potenzialità massima di produzione	Quantità prodotta nell'anno di riferimento
Trattamento di rifiuti sanitari mediante sterilizzazione	CDR/CSS	ton/anno	20.000 ⁹	-
Lavaggio ed igienizzazione dei contenitori di raccolta	Contenitori riutilizzabili	Num. bidoni/anno	2.000.000	-



RIFIUTI AMMISSIBILI	DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ	OPERAZIONE DI RECUPERO / SMALTIMENTO	POTENZIALITÀ ANNUA (TON)	STOCCAGGIO MASSIMO ISTANTANEO (TON)
Allegato I.A Rifiuti non pericolosi	Massa in riserva, eventuale pre-selezione o cernita, Riduzione volumetrica	R13 - R12 - R3 (eventualmente D15)	10.500	515
Allegato I.B Rifiuti pericolosi	Stoccaggio all'interno del capannone, eventuale ricondizionamento preliminare per la formazione di carichi omogenei.	D15 - D14 - D13 (ove possibile R13)	4.500	225
Allegato I.C Rifiuti pericolosi a rischio infettivo (CER 18 01 03* e CER 18 02 02*)	Trattamento di sterilizzazione con produzione di CDR/CSS	D15 - D9 - R13 - R3	20.000	250

Richieste di integrazioni

Criteria localizzativi

1. Si evidenzia che occorre che l'azienda effettui il confronto con i criteri localizzativi di cui al nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, emanato con LR 5/2018.

Destinazione rifiuti prodotti dal trattamento

Si richiama quanto previsto dal DPR 15 luglio 2003, n.254, all'art. 11 relativamente alla destinazione dei rifiuti prodotti dalla sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo:

Art. 11. - Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati

1. I rifiuti sanitari sterilizzati:

- a) possono essere avviati in impianti di produzione di CDR o direttamente utilizzati come mezzo per produrre energia;
- b) nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni, possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali alle stesse condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani;
- c) qualora nella regione di produzione del rifiuto non siano presenti, in numero adeguato al fabbisogno, né impianti di produzione di CDR, né impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, né impianti di termodistruzione, previa autorizzazione del presidente della regione, possono essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi. L'autorizzazione del presidente della regione ha validità temporanea sino alla realizzazione di un numero di impianti di trattamento termico adeguato al fabbisogno regionale.

Attualmente in Regione Abruzzo è già in esercizio un impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari. I rifiuti che esitano dal trattamento sono temporaneamente inviati nella discarica CIVETA per effetto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 25/8/2017 pubblicato su BURA 97 speciale del 27/9/2017, considerata l'assenza di una dotazione impiantistica per l'incenerimento.

2. Occorre chiarire, in assenza di una previsione regionale di nuovi impianti di incenerimento di rifiuti urbani, quale sarà la destinazione dei rifiuti prodotti dall'impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari pericolosi, considerato che la destinazione in discarica dei rifiuti prodotti dal trattamento è un'eccezione, può avere solo validità temporanea, e deve essere espressamente autorizzata dal Presidente della Regione.

Aspetti idrogeologici

Documentazione esaminata: elab. R2. Geo – relazione Geologica - gennaio 2017.

Il sito risulta compreso tra la piana alluvionale del Fiume Sangro e le propaggini collinari che si sviluppano fondamentale al passaggio strutturale tra i depositi silicoclastici Pliocenici ed i depositi della colata gravitativa Sangro Aventino.

Indagini sito specifico ed idrogeologia

Le indagini, sito specifiche, sono consistite nella realizzazione di n. 4 sondaggi geognostici, attrezzati



a piezometro a carotaggio continuo spinti fino ad una quota di 15m dal p.c.; le ubicazioni sono riportate nel documento Relazione Generale pagr. 3.4.1..

Inoltre, come riportato nella documentazione (pag. 15) i terreni attraversati dalle perforazioni, sono costituiti da una serie di alternanze di limi sabbiosi e limi argillosi di colore grigi avana e la presenza di inclusi carboniosi. Nella relazione, pag.9. viene riportato: "il successivo monitoraggio ha evidenziato che per i primi 15 m non sia presente una falda acquifera".

A tal riguardo si evidenzia da indagini eseguite in aree limitrofe, risulta acclarata la presenza di una circolazione idrica sotterranea ubicata nella prima decina di metri di profondità.

Inoltre nel documento in parola non sono descritte le modalità del monitoraggio della falda.

Terreni

Per ogni sondaggio, è stato prelevato un campione di terreno prelevato nell'intervallo tra -1.40/-1.60 m; i risultati analitici sono riportati nell'Allegato 2 (Verifica qualità ambientale suolo).

Sulla base dei risultati analitici sopra citati, le concentrazioni analitiche riscontrate risultano conformi ai limiti legislativi di cui alla Tab.1 colonna B Parte IV – TITOLO V ALLEGATO 5 del D.lgs 152.06.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra riportato, considerato il contesto geologico del sito, al fine di confermare o meno la presenza di una circolazione idrica sotterranea, di dettagliare il monitoraggio delle acque sotterranee di cui al paragr. 6. 1 del S.I.A. è necessario integrare la relazione lo studio geologico, mediante:

- monitoraggio in continuo (almeno una misura al giorno) dei piezometri, per almeno due settimane;
- riportare la data del rilievo ed il valore della soggiacenza.
- In caso di riscontro di falda dovrà essere ricostruita la superficie piezometrica espressa in quote s. l. m. quota del sondaggio.

Il sito risulta non interessato da aree incluse nel P.S.D.A. e PAI.

D. Lgs. 105/15

3. L'azienda dichiara di non essere soggetta agli adempimenti di cui al D. Lgs. 105/15, ma chiede di poter detenere fino a 225 t di rifiuti pericolosi. Inoltre dichiara di detenere ipoclorito di sodio e sanificante a base di Sali quaternari di ammonio H400, che rientrano nella categoria E1. Occorre pertanto che documenti l'esclusione dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 105/15, anche con riferimento alla nota 5 all. 1, nelle condizioni più gravose, in funzione delle caratteristiche dei rifiuti che devono essere assimilati alla categoria più simile di cui al D. Lgs. 105/15.

Confronto con le BAT

A seguito dell'emanazione del D. Lgs. 46/14, come previsto dall'art. 29 bis c.1 del D.lgs. 152/06, le migliori tecniche disponibili sono individuate nel Documento sulle BAT conclusions e, nelle more dell'emanazione, nel BREF Waste treatment, scaricabile dal sito <http://eippcb.jrc.ec.europa.eu>.

Attualmente, il Bref di riferimento è datato 8/2006 ma è stato emanato il Final Draft che contiene già le indicazioni sulle BAT conclusions. Si ritiene che la ditta, pertanto, come peraltro specificato nella modulistica dell'AIA, debba produrre il confronto con il BREF. Si invita, a tal proposito, a fare riferimento al Final Draft. Arta si riserva di esprimere le proprie valutazioni una volta esaminato il documento di confronto puntuale con il BREF.

Potenzialità di trattamento

Si mette in evidenza (vedi schema pag. 16 dell'ETD) che dall'operazione di sterilizzazione si origina il rifiuto costituito dagli imballaggi contaminati a rischio infettivo (identificato con CER 150110*), di cui occorre mantenere la tracciabilità, che l'azienda sottopone ad un'operazione di recupero nello stesso stabilimento (lavaggio). L'impianto di lavaggio si configura come impianto di recupero rifiuti che effettua l'attività R3, come peraltro specificato anche nella documentazione.

L'azienda dichiara che "la potenzialità della linea di lavaggio ed igienizzazione dei contenitori riutilizzabili, dichiarata pari a 250 bidoni/h dal fornitore, determina una potenzialità complessiva annua pari a circa 2.000.000 pezzi, con evidenti e notevoli risparmi in termini economici ed ambientali determinati dal recupero e riutilizzo dei contenitori."

4. La potenzialità complessiva dell'impianto di sterilizzazione (20.000 t/anno) è comprensiva di quella dell'impianto lavabidoni, ma si ritiene necessario mantenere la tracciabilità dell'operazione registrando e quantificando i flussi massimi di rifiuti avviati a recupero R3. Si chiede di rendere l'istanza maggiormente esplicita con riferimento all'impianto di lavaggio fusti.



Processo

Arta non si esprime sul processo di sterilizzazione dei rifiuti a rischio infettivo, in quanto le valutazioni tecniche su questo aspetto sono di competenza della ASL.

5. Si ritiene che l'azienda debba descrivere in dettaglio la modalità di recupero dei Sali di ammonio quaternario.

Rifiuti in ingresso (conto terzi)

6. Si ritiene che i rifiuti in deposito preliminare D15 non potranno essere detenuti per un periodo superiore ad 1 anno e, pertanto, non potranno essere detenuti fino a 24 mesi come richiesto dal gestore.
7. Si ritiene opportuno, qualora l'azienda intenda effettuare lo stoccaggio di rifiuti putrescibili e fonte di emissioni odorigene (p.e. fanghi delle fosse settiche, rifiuti della pulizia delle fognature) che l'area adibita a deposito sia confinata e posta sotto aspirazione, con idoneo sistema di trattamento delle emissioni odorigene. Lo stoccaggio, inoltre, deve avere durata estremamente limitata.
8. Chiarire e integrare le planimetrie pertinenti con l'individuazione delle aree in cui saranno svolte le operazioni D13, R12 per i rifiuti non pericolosi e pericolosi.
9. Non si ritiene opportuno che la ditta accetti rifiuti in mero stoccaggio provenienti da un altro impianto di stoccaggio di rifiuti. Gli stessi devono essere necessariamente inviati a smaltimento/recupero finale.

Scarichi

L'azienda non ha fornito una caratterizzazione dello scarico AT1. Fermo restando il rispetto dei limiti di accettabilità del Consorzio, si rimette pertanto all' ARAP la determinazione circa l'accettabilità dello scarico AT1.

Emissioni in atmosfera

10. Dall'esame della scheda di sicurezza dei Sali di ammonio, si evince che circa il 20% è rappresentato da composti organici benzenici e clorurati. Pertanto è necessario integrare il QRE in tal senso con gli eventuali Solventi organici volatili che possono essere emessi e con il parametro COT.
11. Il QRE deve essere integrato anche con il parametro NaOH (rif. DGR 517/07)
12. Il QRE riporta che il camino E1 è destinato alle aspirazioni delle aree di stoccaggio rifiuti a rischio infettivo:
 - a. Si chiede di chiarire se le aree dei due capannoni sono interamente convogliate a tale impianto di abbattimento
 - b. Si chiede di specificare quali siano i volumi dei capannoni in modo da poter verificare quanto dichiarato, ovvero che è assicurato almeno 1 ricambio di aria
 - c. Si chiede di eseguire una valutazione tecnica circa l'opportunità di prevedere aspirazioni distinte per l'aria aspirata dal capannone e quella aspirata dallo sterilizzatore
 - d. Si ritiene che l'impianto di lavaggio bidoni debba essere posto sotto aspirazione con le medesime cautele sanitarie adottate per i rifiuti a rischio infettivo e che le emissioni, potendo contenere i medesimi inquinanti dei rifiuti che contenevano, debbano essere inviate ad idoneo sistema di abbattimento, aggiornando conseguentemente il QRE.
13. Per quel che concerne i camini E2, E3, E4, in base all'aggiornamento del D.lgs. 152/06 introdotto dal D. Lgs. 183 del 15/11/2017, avendo potenza termica superiore a 1 MW, rientrano fra i punti di emissione soggetti ad autorizzazione e pertanto devono essere inseriti sul QRE con i relativi VLE e nel PMC.
14. In via precauzionale, si ritiene che il sistema di abbattimento del camino E5, asservito all'area di stoccaggio e trattamento (D12/D13) di rifiuti pericolosi, debba essere integrato con un filtro a carbone attivo.
15. Si chiede alla ditta di estendere l'aspirazione delle emissioni in tutte le aree ove avviene manipolazione di rifiuti (D13) con potenziale sviluppo di emissioni odorigene/pulverulente (D15-D14-R12-R13).
16. Si ribadisce la richiesta, effettuata anche in fase preliminare, di valutare la ricaduta delle emissioni generate dal nuovo impianto tenendo conto della situazione della qualità dell'aria della zona su cui insisterà l'impianto.

Rifiuti prodotti (conto proprio)

17. Nel caso il CSS prodotto non rispettasse i requisiti, l'azienda propone di attribuire il CER 191212, ma si ritiene che tale condizione debba essere considerata una condizione diversa dal normale esercizio, in quanto potrebbe determinare il conferimento in discarica del rifiuto sterilizzato che invece, di norma, deve essere avviato ad impianti di recupero energetico e solo previa autorizzazione temporanea del Presidente della Regione, può essere conferito in discarica.
18. Si ritiene che il CER 191210 debba essere classificato unicamente come CSS in quanto la classificazione come CDR costituiva un transitorio del D.lgs. 205/2010 per le autorizzazioni in essere.
19. Con riferimento ai rifiuti prodotti dall'impianto lavabidoni (pulizia filtri autopulenti), che nello schema dell'ETD l'azienda identifica con il CER 191212, specificare se non possano essere a loro volta a rischio infettivo, essendo prodotti prima che i fusti siano sottoposti ad operazioni di sanificazione.



20. Si ritiene che l'azienda debba effettuare il deposito temporaneo degli scarrabili destinati al CSS in area coperta, cordolata, dotata di pozzetto cieco di raccolta dei colaticci, che dovranno essere gestiti come rifiuto.
21. In merito agli imballaggi e più in generale ai rifiuti prodotti aventi lo stesso CER di alcuni rifiuti conto terzi si chiede alla ditta di chiarire se tali rifiuti saranno gestiti in Deposito temporaneo ovvero in Stoccaggio (D15, R13) e se su tali rifiuti saranno effettuate operazioni differenti dal mero stoccaggio.

Screening per la verifica dell'obbligo di redigere la relazione di riferimento

La valutazione dell'obbligo di redigere la relazione di riferimento non può prescindere dalla descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del sito ed in particolare dell'individuazione della vulnerabilità. Si chiede pertanto, con riferimento agli indirizzi e linee guida comunitari di integrare lo screening proposto.

PMC

Arta non si esprime in merito alle modalità proposte dall'azienda per la verifica dell'efficacia del processo di sterilizzazione in quanto di competenza della ASL.

22. Si ritiene che il monitoraggio delle acque meteoriche di prima pioggia debba avvenire con frequenza almeno semestrale
23. Si chiede di inserire nel PMC il monitoraggio periodico dello scarico AT1, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di scarico consortili. Si chiede di inserire un autocampionatore e misuratore di portata allo scarico.
24. Ai fini della classificazione del CSS, come previsto dalla metodiche ufficiali su base annua devono essere individuati 10 lotti. Ciascun lotto dovrà avere dimensioni non superiori a 1500 tonn. Si chiede alla ditta di proporre un piano di campionamento CSS conforme a tali indicazioni.

Il gruppo di lavoro

Ing. Simonetta Campana

Dott. Tiziano Marcelli (valutazioni idrogeologiche)

Il Direttore dell'Area Tecnica
Dott.ssa Luciana Di Croce





Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0073520/18	14/03/2018	PEC	Mittente: SEDE.CENTRALE@PEC.ARTAABRUZZO.IT	
Oggetto:	PROT.N.0010244/2018 - COMUNICAZIONE PROT. 006985/18 DEL 19/02/2018 PRATICA CODICE N° 17/0262714 DITTA DI NIZIO EUGENIO S.R						
Impronta:	4FBA958CC3F740DCBFD606446ED05856534DE8FE8EA2242E19C0BBE6D8BE67BB						

